

Associazione di Promozione Sociale

"Sei di Mileto se...Ricordi"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato: "SEI DI MILETO SE...RICORDI". L'Associazione ha sede legale in Via Il Maestro di Mileto, 8 nel comune di Mileto (VV) - CAP: 89852. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al Registro unico nazionale del terzo settore.

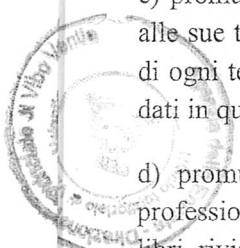
ART. 2

(Scopi)

L'associazione è apartitica, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Potrà organizzare corsi di formazione tecnica e/o pratica e qualsiasi tipo di attività comune ritenuta utile per l'attuazione degli scopi dell'associazione.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) favorire la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche e religiose;
- b) progettare e realizzare uno scambio bilaterale con comunità di giovani;
- c) promuovere attività culturali collegate, direttamente od indirettamente, alla Calabria e alla sua storia ed alle sue tradizioni, al recupero e pubblicazione di opere letterarie, artistiche e scientifiche di autori calabresi di ogni tempo, alla creazione e valorizzazione di archivi, biblioteche, musei, pinacoteche, raccolte e banche dati in qualsiasi forma;
- d) promuovere attività di educazione, formazione, organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale nonché, produzione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli;
- e) promuovere attività ricreative di socializzazione;
- f) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, musicale, teatrale, ricreativa, ecc.;
- g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi/culturali, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali e sociali;



Gianluigi Valente

Luca Nicolosi

Luca Nicolosi

Luca Nicolosi

Luca Nicolosi

Luca Nicolosi

Luca Nicolosi

h) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;

i) esercitare, in modo non prevalente sull'attività principale, ma in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di compravendita, sia all'ingrosso che al dettaglio ed il noleggio di libri e pubblicazioni specifiche, nonché articoli sportivi, per l'autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative in materia fiscale vigenti;

j) promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo strutturale e infrastrutturale del territorio che abbiano ricadute nel campo sociale ed economico;

k) promuovere la valorizzazione delle diversità culturali attuando e coordinando manifestazioni ed iniziative di interesse sociale;

l) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

m) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, propri o di terzi, come per esempio palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

n) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

o) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria, fisioterapiche e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

p) promuovere lo sviluppo delle conoscenze dei sistemi antropici, biologici ed ecologici dell'ambiente rurale mediterraneo per una generale tutela della qualità della vita di quei luoghi con il mantenimento della possibilità di accesso continuativo alle risorse naturali senza arrecare danno pregiudizievole all'ecosistema;

q) promuovere tutte le politiche giovanili;

r) promuovere un turismo religioso;

s) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente;

t) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi di carattere sociale;

u) proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica;

v) realizzare attraverso progetti specifici, attività didattico-formative e di servizi finalizzate sia ai singoli individui sia a gruppi di persone anche appartenenti a categorie svantaggiate (portatori di handicap, anziani, ex tossicodipendenti, detenuti o ex detenuti, disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità) con intenti di valorizzazione umana ai fini del recupero sociale attraverso la realizzazione di percorsi di educazione civica e alla tutela dei diritti nelle scuole coinvolgendo anche docenti ed operatori;

w) sostenere la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio culturale e ambientale dei popoli del Mediterraneo.

In generale, le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi del D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera, sono:

Giuseppe Vella

Giuseppe Vella

Giuseppe Vella

Giuseppe Vella

Assunzione Consolo

Assunzione Consolo

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) realizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5^o del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione; può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Dette finalità potranno subire variazioni da effettuarsi con deliberazione presa a maggioranza dall'assemblea.

L'associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

ART. 3

(Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

L'organo competente a deliberare con voto segreto sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Si distinguono quattro categorie di soci:

fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, versano la quota annuale di iscrizione ed hanno diritto ad essere eletti nel consiglio direttivo a prescindere dagli incarichi con n.5 (cinque) elementi sul totale dei componenti;

ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Essi sono esenti dal pagamento dei contributi, non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.



Giuseppe Volpe
Luigi Riccio

Gallucci

Antonio Lombardi

Paolo
De

simpatizzanti (ovvero, persone che condividono le finalità dell'associazione anche attraverso la partecipazione occasionale nella promozione delle finalità oggetto del presente statuto. La qualità di socio simpatizzante può essere mantenuta solo per tre mesi.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate nello svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Il mancato pagamento senza giustificato motivo della quota sociale comporta l'esclusione del socio. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere esaminato le giustificazioni scritte oppure orali dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono;

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Organo di controllo;
- Revisore dei Conti.

Ai componenti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci il Presidente può conferire deleghe per la cura di determinati settori o di singoli affari rientranti negli scopi dell'associazione. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Giuseppe Veltri*
- Middle: *Guido Miccinesi*
- Below middle: *Grell de Le*
- Bottom: *Adriano in Romano*
- Far bottom: *Guido*

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti (metà più uno dei suoi componenti) aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. I soci per avere diritto al voto devono essere iscritti da almeno tre mesi. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

La votazione palese avviene normalmente per alzata di mano; in caso di voto segreto possono essere nominati due scrutatori fra i presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

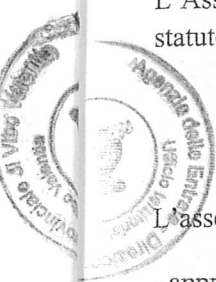
ART. 10

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da chi ne fa le veci; (oppure in assenza: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali (e di ottenerne copia attraverso apposita richiesta). Il verbale viene letto nella seduta successiva.



Handwritten notes on the right margin:
Gall de la Laval Orient
G. di... Valente

Handwritten signatures at the bottom right:
Gall de la Laval Orient
G. di... Valente

(Consiglio direttivo)

La convocazione del Consiglio avviene per iscritto o per via telematica; in tale secondo caso, l'ordine del giorno dovrà essere esposto nella bacheca della sede sociale sette giorni prima, con indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione.

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

(Risorse economiche)

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Américo Carabaz
Gill de Le Pire
G. de Le Pire

ART. 14

(Patrimonio, esercizio sociale bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, ovvero derivanti dal 5 per mille e da altre misure similari;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

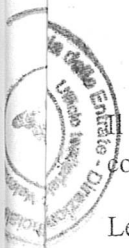
Giuseppe Veluto

Paolo Nicolini

Leone P. P. P.

Domènec P. P.

Handwritten signature

 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale, ad un Ente del Terzo Settore individuato con la delibera di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17

(Consorti/coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni della zona che operano nel medesimo ambito.

Art. 18

(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Gallo Rile
Francesco
Samuele Bonato
Giuliana Timpone
Giuseppe Valenti
G. L.